

**INTERPORTO
CENTRO INGROSSO
PORDENONE**

OGGETTO

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO INTERMODALE 1^A STRALCIO – SISTEMAZIONE AREA
3^A STRALCIO – SISTEMAZIONE AREA E OPERE DI ADEGUAMENTO SCALO MERCI

Codice identificativo gara (CIG)	657222861D
Codice identificativo progetto 1 ^A STRALCIO (CUP)	G51D11000070002
Codice identificativo progetto 3 ^A STRALCIO (CUP)	G56I08000050002

DISCIPLINARE DI INCARICO

collaudo in corso d'opera, collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo
CODICE CIG Z2D1EB2A9E

* * * * *

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di maggio (22.05.2017) presso la sede di Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. in Via Interporto Centro Ingrosso n. 114/5 - PORDENONE

tra

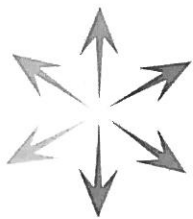
il Responsabile del procedimento p.ind.ed. De Paoli Alfredo nato in Canada il 14.03.1952 e residente a Marciana (LI) – Via del Ficaccio n. 10, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse di Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. con sede in Pordenone – Via Interporto Centro Ingrosso n. 114/5, codice fiscale e partita IVA 00192610939, in seguito denominata "Interporto spa", da una parte,

e

Wendel Pia Heike nata a Limburg A.D. Lahn (Germania) il 17.03.1970, in qualità di legale rappresentante della INTE.CO.ENGINEERING SRL, con sede in Via Castelfranco Veneto, 79/1 – Pordenone, C.F. e P.IVA 01409720933, in seguito denominata "Società", dall'altra parte,

Premesso che:

- Interporto spa ha esperito la gara aperta per appalto dei lavori di completamento dl Centro Intermodale 1-3 Stralcio (CIG 657222861D);
- con delibera del CdA di Interporto spa n. 11 del 22 dicembre 2016 l'appalto dei lavori è stato aggiudicato definitivamente all'ATI NERVESA INERTI SPA - BRUSSI COSTRUZIONI SRL - GHIAIE PONTEROSSO SRL per il prezzo complessivo di euro 2.083.236,53 oltre all'IVA, di cui euro 1.963.786,53 per l'esecuzione dei lavori, euro 119.450,00 per la progettazione esecutiva ed euro 50.000,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- Interporto spa in data 07.04.2017, al fine della valutazione comparativa delle offerte (punto 3.3.3 delle Linee Guida ANAC n.4), ha proceduto, nel rispetto dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di rotazione, alla richiesta dei preventivi finalizzati all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a)



INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE

del D.Lgs. n. 50/2016 del servizio inerente il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori in oggetto, valutando le offerte con il criterio del miglior prezzo ai sensi dell'art. 94. Comma 4, let. C) del D.Lgs. n. 50/2016;

d) il servizio è stato aggiudicato definitivamente alla Società INTE.CO.ENGINEERING SRL che ha offerto il prezzo complessivo di euro 4.500,00, oltre oneri previdenziali ed IVA.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di incarico.

ART. 2 – OGGETTO

2.1 - Sulla base dell'offerta economica presentata dalla Società che, sebbene non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare d'incarico e che, pertanto, si intende in questo recepita, Interporto spa affida alla suddetta Società, la quale a mezzo del suo legale rappresentante accetta, l'incarico di:

collaudo in corso d'opera, collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo (nel seguito denominato "incarico").

2.2 - L'incarico sarà espletato in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 163/2006, dal D.P.R. n. 207/2010, dalla ex L. 1086/71, dal D.P.R. n. 380/2001, dalle N.T. di cui al D.M. 14.01.2008, dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalla normativa regionale in quanto applicabile, secondo quanto stabilito nel presente disciplinare ed in conformità a quanto riportato nel capitolato speciale d'appalto dei lavori, negli atti di gara, che sebbene non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare d'incarico.

ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI

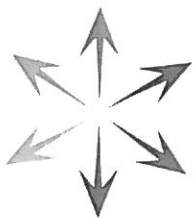
3.1 - La Società dovrà espletare l'incarico avvalendosi del professionista indicato in sede di offerta: ing. Livio Romanin nato a Aviano (PN) il 05.02.1967 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone al n. 602/A dal 1995 nel seguito denominato "professionista".

3.2 - Nel corso di esecuzione dell'incarico il suddetto professionista non potrà essere modificato se non per cause di forza maggiore. In tal caso il soggetto subentrante, in possesso dei requisiti minimi previsti dalla legge, dovrà avere, ad insindacabile giudizio di Interporto spa, capacità e curriculum di livello almeno pari a quello posseduto dal soggetto uscente.

ART. 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

In via meramente esemplificativa e non esaustiva di seguito si riportano le modalità operative ed elaborati cui il professionista è tenuto ad osservare nell'espletamento dell'incarico.

4.1 - In sede di collaudo in corso d'opera il professionista è tenuto a verificare settimanalmente o comunque con cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori, fatte salve le cause di forza maggiore, la buona esecuzione delle opere attraverso accertamenti, saggi e riscontri giudicati necessari. Il professionista dovrà accertare il tempestivo e diligente operato dell'appaltatore riguardo



**INTERPORTO
CENTRO INGROSSO
PORDENONE**

l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni e permessi, evidenziando gli oneri eventualmente derivanti per l'amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento.

Delle visite vengono redatti verbali riportanti l'andamento dei lavori e il rispetto dei termini contrattuali, nonché l'indicazione delle singole operazioni e verifiche compiute con le osservazioni e i suggerimenti ritenuti necessari.

Detti verbali, oltre dal professionista e dall'appaltatore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e comunque da chiunque altro intervenuto.

Sono, inoltre, firmati da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.

4.2 - In sede di collaudo tecnico-amministrativo il professionista è tenuto ad attestare la corretta esecuzione dei lavori e la conformità al progetto, nonché l'intera spesa sostenuta da Interporto spa. Il professionista dovrà tramite prove e verifiche accertare, sia tecnicamente che amministrativamente, la rispondenza di quanto realizzato a quanto previsto nel progetto e nelle perizie suppletive e di variante approvate, in modo da garantire a Interporto spa il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell'impresa esecutrice, la corretta liquidazione da parte della direzione lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti e la rispondenza tecnica dell'opera realizzata alle finalità per le quali Interporto spa ha commissionato l'opera stessa.

Ultimate le operazioni e qualora ritenga collaudabile il lavoro, il professionista emette certificato di collaudo con le modalità di cui all'art. 229 del D.P.R. n. 207/2010.

Nello specifico tale certificato di collaudo comprende:

- la verifica dell'iter amministrativo, dall'approvazione del progetto fino all'ultimazione dei lavori con relative delibere, delle varianti e atti amministrativi connessi, riportante partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
- la relazione illustrativa delle opere, revisione tecnico-contabile, certificazioni di materiali e attrezzature soggetti a certificazioni e/o a dichiarazioni di conformità ed eventuale verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata di cui all'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010;
- relazione con la determinazione della somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni da rifondere a Interporto spa per maggiori spese dipendenti dall'esecuzione d'ufficio, o per altro titolo e della somma da rimborsare alla stessa Interporto spa per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il termine dei lavori;
- dichiarazione, del conto liquido dell'appaltatore e la collaudabilità dell'opera o del lavoro e sotto quali condizioni;
- eventuale relazione riservata sulle domande di maggiori compensi richiesti dall'impresa durante l'esecuzione dei lavori.

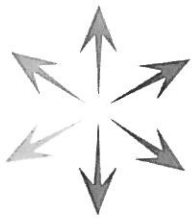
Il professionista trasmette il certificato di collaudo per la sua accettazione all'appaltatore, informandone per iscritto il responsabile del procedimento.

4.3 - Le prestazioni relative al collaudo statico in corso d'opera dei fabbricati in zona sismica, compresa la revisione dei calcoli ed eventuali prove di carico, verranno espletate nel rispetto delle norme vigenti in materia e si intendono completate con l'emissione e deposito del Certificato di Collaudo.

ART. 5 - DURATA E TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il professionista, una volta acquisita dal responsabile del procedimento la documentazione prevista all'art. 217 del D.P.R. n. 207/2010, dovrà:

5.1 - Fatte salve le cause di forza maggiore, fissare settimanalmente, o comunque con cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori, il giorno della visita di collaudo e informarne



INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE

il responsabile del procedimento, per ogni visita di cantiere effettuata il professionista dovrà trasmettere, entro trenta giorni, un verbale a Interporto spa a mezzo e mail all'indirizzo depaoli@interportocentroingrosso.com o fax al numero 0434 573232 o consegna "brevi manu".

L'effettiva presenza in cantiere dovrà essere comprovata dall'apposizione di firma sul "giornale dei lavori".

5.2 – Tutte le operazioni di collaudo dovranno essere completate con l'emissione dei relativi certificati nel rispetto delle scadenze stabilite per l'ultimazione dei lavori come individuate nel crono programma di seguito riportato.

Per tutta la durata del presente contratto il professionista si impegna a recarsi, anche in persona di un suo delegato, presso la sede di Interporto spa entro 48 ore dalla convocazione effettuata dalla medesima Interporto spa a mezzo telefono e/o PEC.

In caso di mancato rispetto dei termini che precedono si applicano le sanzioni di cui all'art. 9 "penali" che segue.

ART. 6 – VIZI, DIFFORMITÀ, LAVORI NON COLLAUDABILI

Qualora nel corso dell'incarico il professionista dovesse accertare vizi o difformità delle opere addebitabili alla impresa appaltatrice deve darne tempestiva comunicazione al direttore dei lavori e al responsabile del procedimento, affinché possano effettuare le necessarie contestazioni all'appaltatore.

Nel caso in cui il professionista ritiene i lavori non collaudabili, ne informa Interporto spa trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti per rimediare alla non collaudabilità del lavoro.

ART. 7 – COMPENSO

7.1 - Il compenso per tutte le prestazioni e tutti gli obblighi connessi all'espletamento dei servizi è determinato in euro 4.500,00 (di seguito denominato "compenso"), ripartito come segue:

euro 1.800,00 per l'incarico di collaudo statico;

euro 2.700,00 per l'incarico di collaudo tecnico-amministrativo.

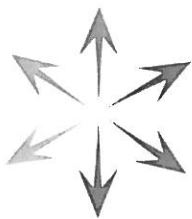
7.2 - Il compenso è fisso ed immutabile.

7.3 - Gli importi sopra indicati non sono comprensivi dei contributi previdenziali, né dell'IVA.

7.4 - Il compenso è invece già comprensivo dei rimborsi spese, e di ogni altro onere per l'espletamento dell'incarico, comprese, a titolo meramente esemplificativo, qualsiasi spese per elaborati grafici e documentazione anche fotografica.

7.5 - Le consulenze di cui il professionista potrà eventualmente servirsi, avvalendosi di tecnici od organi tecnici facenti o meno capo al professionista medesimo sono da considerarsi comprese nel compenso.

7.6 – Il professionista, a mezzo del suo legale rappresentante, dichiara di aver considerato nella formulazione della propria offerta economica e quindi nella determinazione del compenso, che il termine di esecuzione dei lavori indicato nel cronoprogramma potrebbe non essere rispettato in dipendenza di sospensioni, consegne parziali od interruzioni degli stessi, rinunciando conseguentemente a qualsivoglia maggior compenso, richiesta risarcitoria od indennizzo per ritardi sui termini di esecuzione dei lavori.



**INTERPORTO
CENTRO INGROSSO
PORDENONE**

ART. 8 – LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

8.1 - Il compenso relativo al collaudo statico sarà fatturato dalla Società in unica soluzione in concomitanza dell'emissione del certificato di collaudo.

8.2 - Il compenso relativo al collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo sarà fatturato dalla Società come segue:

acconto nella misura del 60% in concomitanza del raggiungimento dell'ultimo stato avanzamento lavori
saldo nella misura del 40% in concomitanza dell'emissione del certificato di collaudo.

8.3 - Interporto spa provvederà al pagamento del compenso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture, fatti salvi i tempi richiesti per le verifiche imposte dalla normativa al riguardo.

ART. 9 – PENALI

9.1 - Qualora la presentazione della documentazione a carico del collaudatore non rispettasse le scadenze di cui all'art. 5 "durata. termini per l'espletamento dell'incarico" che precede, per sola causa del professionista indicato dalla società, è applicata alla Società, previa diffida, una penale pari all'1‰ (uno per mille) del compenso per ogni giorno di ritardo.

9.2 - Sarà a carico della Società l'importo degli interessi legali e/o moratori che eventualmente Interporto spa dovrà corrispondere alle imprese esecutrici per il ritardo nei pagamenti e/o per lo svincolo delle ritenute che siano conseguenza dell'inadempimento del medesimo professionista alle obbligazioni del presente contratto.

9.3 - L'importo complessivo delle penali sarà trattenuto automaticamente sulle rate di acconto.

9.4 - Nel caso l'importo complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del corrispettivo, Interporto spa avrà facoltà di ritenere risolto il presente disciplinare di incarico di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e sarà comunque libera di far precedere la risoluzione contrattuale da una diffida ad adempiere entro il termine da essa ritenuto congruo.

9.5 - Le penali non escludono la Società dalla responsabilità per eventuali maggiori danni di qualsiasi genere subiti da Interporto spa ed in particolare per quelli derivanti dal nuovo affidamento dell'incarico ad altro professionista.

ART. 10 – ASSICURAZIONE E GARANZIA DI ESECUZIONE

10.1 - La Società è titolare della polizza assicurativa allegata al presente contratto - la quale tiene indenne Interporto spa da tutti i rischi derivanti dalla sua attività professionale - e si obbliga a mantenerla efficace per tutta la durata dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

10.2 - La polizza assicurativa n. PI-15520716H1 risulta stipulata con la compagnia di assicurazioni Arch Insurance (Europe) valida fino al 14.07.2017, per un massimale pari ad euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila). La Società deve provvedere tempestivamente al pagamento dei premi della polizza di cui trattasi e deve consegnare al responsabile del procedimento, entro e non oltre 3 (tre) giorni dall'effettuazione degli stessi, copia della relativa distinta di pagamento e della quietanza dell'impresa di assicurazione.

10.3 - Interporto spa avrà facoltà di ritenere risolto il presente disciplinare di incarico di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in ipotesi di perdita di efficacia od invalidità anche parziale, per qualunque ragione o causa, della predetta polizza assicurativa. Interporto spa sarà libera di far precedere la risoluzione contrattuale da una diffida ad adempiere entro il termine da essa ritenuto congruo.

10.4 - Di quanto sopra la Società ha tenuto conto nella determinazione del compenso.

ART. 11 – RISERVATEZZA

11.1 - I risultati di tutta l'attività eseguita dal professionista per Interporto spa, in esecuzione del presente contratto, ivi compresi (ma non soltanto) tutte le informazioni, i dati, le relazioni, gli appunti di lavoro, i disegni, i progetti, le descrizioni sviluppate o predisposte dal professionista stesso in connessione con l'incarico, saranno di proprietà di Interporto spa e nessuna informazione concernente tale attività dovrà essere divulgata o comunicata a terzi, senza il consenso scritto di Interporto spa.

11.2 - Tutti i documenti, le relazioni e gli elaborati prodotti dal professionista in esecuzione dell'incarico sono in piena ed esclusiva proprietà di Interporto spa, restando vietato al professionista stesso ogni uso o divulgazione degli stessi senza il preventivo consenso scritto di Interporto spa.

11.3 - Il professionista dovrà mantenere il segreto su tutte le informazioni confidenziali che ha ricevuto e/o riceverà dall'appaltatore o da Interporto spa.

11.4 - Nel presente contratto l'espressione "informazioni confidenziali" avrà il significato di informazione tecnica, campioni, disegni, materiali (di seguito indicati anche con il termine "know-how").

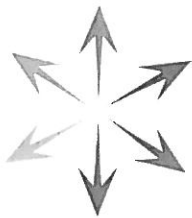
11.5 - Le informazioni confidenziali comunicate al professionista in esecuzione del presente contratto permangono tali, anche se comprese in una più generale informazione di dominio pubblico o già in possesso del professionista stesso.

11.6 - Le informazioni confidenziali, costituenti il know-how, sono e rimangono di proprietà dell'appaltatore e/o di Interporto spa; il professionista non dovrà comunicare a terzi alcuna delle suddette informazioni, né pubblicarle, né usarle per qualsiasi altro scopo non collegato all'esecuzione dell'incarico, senza il consenso scritto di Interporto spa.

11.7 - Tutte le informazioni confidenziali costituite da disegni, scritti, materiali, campioni, aventi forma definitiva o provvisoria, dovranno essere restituiti ad Interporto spa ad avvenuta esecuzione dell'incarico o, comunque, su semplice richiesta della stessa Interporto spa.

11.8 - In caso di violazione delle obbligazioni previste dal presente articolo, commessa dal professionista, la Società malleverà Interporto spa da qualunque richiesta risarcitoria dell'appaltatore o di terzi, dipendente o comunque connessa a tale violazione.

11.9 - Nonostante ogni altra disposizione del presente contratto, quanto indicato nel presente articolo avrà efficacia anche dopo l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto, in modo che le informazioni confidenziali fornite da Interporto spa e/o dall'appaltatore e l'attività svolta dal professionista rimangano segrete indefinitamente e non siano mai rivelate, se non nei limiti in cui ciò sia autorizzato per iscritto da Interporto spa.



**INTERPORTO
CENTRO INGROSSO
PORDENONE**

ART. 12 – DIRITTO DI SOSPENSIONE

12.1 - Interporto spa potrà sospendere in qualsiasi momento l'esecuzione dell'incarico, dandone comunicazione scritta alla Società e specificando la durata della sospensione stessa.

12.2 - In tale evenienza, si farà luogo esclusivamente al pagamento al professionista delle attività effettivamente eseguite dalla Società alla data di comunicazione della sospensione.

12.3 - Se alla fine del periodo di sospensione, Interporto spa confermerà la ripresa dell'incarico, la Società si impegna a completare i servizi senza variazione del corrispettivo.

12.4 - In ogni caso la Società non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo, indennità o risarcimento collegato o comunque connesso all'esercizio del diritto di sospensione da parte di Interporto spa.

12.5 - Di quanto sopra la Società ha tenuto conto nella determinazione del compenso.

ART. 13 – RECESSO

13.1 - E' facoltà di Interporto spa recedere dal presente disciplinare di incarico a mezzo di comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. o PEC, con diritto della Società espressamente e pattiziamente limitato al solo pagamento, da eseguirsi entro giorni 30 (trenta) dalla ricezione della relativa fattura, dei servizi correttamente eseguiti e conformi al contratto ed alle norme di legge - con espressa esclusione di ogni risarcimento od indennizzo per qualsivoglia ragione, titolo o causa, anche in deroga alle previsioni degli artt. 2237 e 2227 c.c.

13.2 - Di quanto sopra la Società ha tenuto conto nella determinazione del compenso.

ART. 14 – ADEMPIMENTI D.LGS. 196/2003

14.1 - Nel corso del rapporto contrattuale le parti potranno fornirsi dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. 30.06.2003 n.196 ("codice in materia di protezione dei dati personali").

14.2 - I dati verranno acquisiti ai fini contrattuali e dell'esecuzione dell'incarico, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

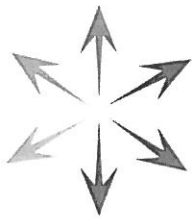
14.3 - Di norma, i dati forniti non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 30.06.2003 n.196.

14.4 - Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici o telematici idonei a memorizzarli, gestirli o trasmetterli. tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

14.5 - Relativamente ai suddetti dati, alla parte interessata vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003 che si producono nell'informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

F. W. du

Q. P.



**INTERPORTO
CENTRO INGROSSO
PORDENONE**

14.6 - Pertanto, ai fini dell'esecuzione del presente incarico, con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di essere state debitamente informate in merito al trattamento dati personali e di autorizzarne il reciproco trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART. 15 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (LEGGE N. 136/2010)

15.1 - Le parti, pena la nullità del presente contratto, assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010. il presente contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa.

15.2 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 della L. 136/2010, Interporto spa procederà nei confronti dei contratti stipulati tra INTE.CO.ENGINEERING SRL e i subappaltatori alla verifica dell'avvenuto inserimento, a pena di nullità assoluta, di apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla anzidetta legge.

15.3 - La Società che, ai sensi dell'art. 3 comma 8 L 136/2010, ha notizia dell'inadempimento del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente Interporto spa e la Prefettura territorialmente competente.

ART. 16 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

16.1 - Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente disciplinare di incarico - comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione - saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Pordenone.

16.2 - In pendenza del giudizio il professionista incaricato non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nella presente convenzione.

ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

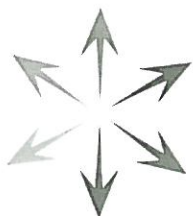
17.1 - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente disciplinare di incarico, comprese quelle di eventuale registrazione fiscale saranno a totale carico del professionista incaricato, il quale espressamente rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.

17.2 - In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai termini del D.P.R. 131/1986, trattandosi di prestazioni soggette ad iva.

17.3 - Per quanto espressamente non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla tariffa professionale per gli ingegneri ed architetti, di cui alla L. 143/1949, nonché alle norme del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pordenone, lì 22.05.2017



**INTERPORTO
CENTRO INGROSSO
PORDENONE**

INTE.CO.ENGINEERING SRL
Wendel Pia Heike



Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone SpA
Il R.U.P. Alfredo De Paoli

Visto

L'Amministratore Delegato Giuseppe Bortolussi

INTERPORTO - CENTRO INGROSSO
DI PORDENONE S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Rag. Bortolussi Giuseppe